

Alcuni dei quali sono imputati di orrendi delitti. Negli ambienti responsabili italiani si sottolinea, a tal proposito, che il riconoscimento da parte degli Alleati della competenza della Magistratura italiana a conoscere e giudicare i crimini di guerra commessi dai tedeschi a danno degli italiani, è derivato dalla condizione di cobelligeranza, per la quale il criterio seguito nella punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi contro le popolazioni italiane non può essere diverso da quello applicato per i crimini di guerra commessi dai tedeschi contro le popolazioni facenti parte delle Nazioni Unite.

Negli stessi ambienti si rileva che, essendo ogni Stato belligerante responsabile della condotta dei propri militari, sarebbe esso stesso tenuto a punirli per i fatti, da essi compiuti, che costituiscono violazione delle leggi e degli usi di guerra, nonché delle fondamentali norme di civiltà.

Tuttavia, data la particolare situazione in cui si trova attualmente la Germania, si è reso necessario che la Magistratura italiana provveda a tali giudizi applicando le norme vigenti del diritto italiano; e ciò farà con quel senso di obiettività che è sempre stato caratteristica della giustizia del nostro Paese”. I motivi della dichiarazione erano evidenti, come rilevava il Ministero della guerra il 7 gennaio 1947 scrivendo alla Procura generale militare e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri (“riferimento intese verbali – Ministro Zoppi”)<sup>211</sup>: “quello - tra essi - che nel momento attuale maggiormente interessa è dato dalla necessità di mantenerci coerenti con le nostre richieste ed affermazioni nei riguardi dei criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri”. Il Ministero chiedeva quindi alla Procura generale di far conoscere quando sarebbero iniziati i processi in questione, dato che la dichiarazione preparata in collaborazione con il Ministero degli affari esteri avrebbe dovuto essere diramata qualche giorno prima.

Le autorità italiane avevano ben chiara la contraddizione, nella loro posizione, fra il rivendicare il diritto di giudicare i presunti criminali tedeschi, e rifiutarsi di consegnare i presunti criminali italiani alle nazione che ne avevano fatto richiesta: per tale motivo decisero di adottare una linea prudentiale, che minimizzasse la portata politico-giudiziaria dei processi ad imputati tedeschi che stavano per iniziare da parte di tribunali militari italiani, facendo intendere che si trattava solo di un’opera di supplenza rispetto allo situazione della Germania, ma che la linea principale adottata dall’Italia era che ciascuno Stato dovesse giudicare della colpevolezza o meno dei propri cittadini accusati di criminali di guerra da altri Stati. Una linea, va rilevato, che andava contro non solo alla dichiarazione di Mosca, alla quale in passato la stessa

---

<sup>211</sup> Doc. 13/4, f. 86.

Italia si era appellata per rivendicare a sé il diritto di giudicare i presunti criminali di guerra tedeschi, ma a tutta l'elaborazione e all'operato della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite.

Agli atti vi è quindi un testo della dichiarazione con alcune correzioni (si eliminò la frase relativa agli orrendi delitti compiuti da alcuni dei tedeschi che sarebbero stati processati, nonché quella finale sul senso di obiettività caratteristico della giustizia italiana), con timbro della Presidenza del consiglio dei ministri e la data del 10 maggio 1947<sup>212</sup>, nonché una comunicazione urgentissima del Ministero della difesa, come era stato nel frattempo denominato il Ministero della guerra, alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in data 26 maggio 1947, nel quale si comunicava che il primo processo, previsto presso il Tribunale Militare di Firenze contro Rodolfo Fenn e Theo Krake il 12 maggio 1947, era stato rinviato al 27 maggio, e si ricordava, qualora non fosse già stato provveduto, di diramare a mezzo stampa e radio la dichiarazione concordata<sup>213</sup>.

È chiaro che con queste preoccupazioni non ci si poteva aspettare che l'Italia processasse in maniera coerente ed organica i numerosi criminali di guerra i cui nomi risultavano dai fascicoli trasmessi dalle autorità alleate, che erano stati concentrati presso la Procura generale militare, né che le varie procure militari, territorialmente competenti, fossero investite da questa delle indagini per i tanti episodi che erano stati segnalati da varie autorità – ed in particolare dai carabinieri – dei quali, se le indagini fossero state svolte subito, sarebbe stato possibile rintracciare i responsabili. Così il numero di processi che fu celebrato fu abbastanza limitato<sup>214</sup>, rispetto alla mole documentaria raccolta presso la Procura generale militare, della quale testimonia il registro generale rintracciato insieme all'archivio nel 1994.

Indubbiamente il processo che ebbe la maggior risonanza fu quello celebrato presso il Tribunale militare di Roma per la strage delle Fosse Ardeatine, che vedeva sul banco degli imputati il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS. La sentenza fu pronunciata il 20 luglio 1948: condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore. La Cassazione confermò il 19 dicembre 1953.

---

<sup>212</sup> Doc. 13/4, f. 90.

<sup>213</sup> Doc. 13/4, f. 91. La Presidenza del consiglio dei ministri rispondeva rassicurando che la dichiarazione era stata consegnata all'Ansa e alla Rai fin dal 10 maggio precedente (doc. 13/4, f. 92). Krake, capitano della Todt, fu assolto dall'accusa di omicidio e condannato dal Tribunale militare di Firenze il 2 giugno 1947 a 2 aa. di reclusione per maltrattamenti. Fu liberato il 7.6.1948 (doc. 5/1, f. 295). Fenn, col. dell'organizzazione Todt, fu condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo, condonato. Con sentenza del 12.12.1947, il TSM annullò senza rinvio la condanna perché il fatto non è considerato reato (doc. 5/1, f. 303).

<sup>214</sup> Un elenco inviato da Borsari al MAE il fa il punto della situazione: a quella data erano in corso 5 procedimenti a carico di imputati detenuti, 6 a carico di imputati non detenuti, di cui alcuni per i quali era già stata richiesta l'extradizione, per fatti di eccezionale gravità; 4 per imputati di cui erano già state interessate le autorità alleate per la consegna, senza esito data la scarsità di informazioni (doc. 56/1, ff. 345 sgg.)

L'ultimo processo di rilievo celebrato in Italia dopo la fine della guerra fu quello celebrato presso il Tribunale Militare di Bologna nel 1951 contro il maggiore delle SS Walter Reder, condannato il 31 ottobre all'ergastolo: gli altri, dei quali abbiamo notizia, vedranno sul banco degli imputati ufficiali meno noti di quelli sopra indicati. Con la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta, in realtà, anche per l'Italia la stagione dei processi per crimini di guerra poteva dirsi conclusa, e l'archivio costituito presso la Procura generale militare aveva ormai perso quella funzione di coordinamento e promozione delle indagini che aveva avuto dal momento della sua costituzione fino a quando, fra 1947 e 1948, agli italiani era stata data piena autonomia per le indagini ed i processi contro presunti criminali di guerra tedeschi. Da quegli anni, quindi, possiamo considerare parta l'illegittima detenzione delle carte presso la Procura generale militare: e la vicenda del fascicolo contenente le indagini statunitensi su Sant'Anna di Stazzema, alle quali abbiamo già accennato, stanno a dimostrarlo.

Un telesspresso del 4 luglio 1949 del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli interni riportava la notizia, inviata dal Consolato italiano a Monaco di Baviera, della condanna a soli 4 anni di prigione da parte di un tribunale tedesco per la denazificazione, dell'ex generale tedesco delle SS Karl Wolff, già comandante delle SS in Italia, uno di quei generali che gli alleati avevano programmato di processare nel grande processo ai generali tedeschi che avevano operato in Italia, ma che in seguito, anche per i meriti da questi acquisiti nel mediare la capitolazione delle truppe tedesche in Italia con gli alleati, era stato escluso da tutti i procedimenti penali alleati, e, come abbiamo visto, non consegnato all'Italia per essere processato. Il commento del Consolato italiano sulla mite condanna a Wolff, "uno dei più alti esponenti delle SS", era lapidario (e del tutto condivisibile): "ormai in Germania la 'denazificazione è da considerarsi del tutto superata'<sup>215</sup>.

E l'Italia si allineava: in una corrispondenza del capo della missione diplomatica italiana a Bonn inviata il 18 agosto 1950 al Ministero degli affari esteri, e da questi trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si sottolineava la sensibilità dell'opinione pubblica tedesca per la sorte dei concittadini condannati per crimini di guerra e detenuti in altri Stati, e si lasciava al Ministero la valutazione dell'opportunità di studiare provvedimenti di condono, sotto la forma di estensione ai militari tedeschi condannati delle varie amnistie emanate dal 1945 in poi, o sotto quella, secondo lo scrivente preferibile, di provvedimenti di

---

<sup>215</sup> Doc. 13/4, f. 75.

grazia<sup>216</sup>. E qualche settimana dopo, il 21 novembre 1950, il Ministero degli affari esteri comunicava un altro rapporto del capo della missione diplomatica italiana a Bonn<sup>217</sup>, nel quale si annunciava l'intenzione di Adenauer di inviare in Italia un suo uomo di fiducia – il direttore della Caritas in Germania, ben introdotto in ambienti romani - per “sondare il pensiero del Governo Italiano anche sulla questione dei criminali di guerra”. La stagione dei processi sarebbe ben presto stata sostituita da quella dei tentativi di riabilitazione dei (pochi) criminali di guerra ancora in carcere, e dal lungo oblio sulla “guerra ai civili” che aveva caratterizzato l'occupazione tedesca dell'Italia.

*Parte sesta. I processi dei Tribunali militari italiani: un bilancio.*

Il numero di processi che fu celebrato in Italia fu abbastanza limitato, rispetto alla mole documentaria raccolta presso la Procura generale militare, della quale testimonia il registro generale rintracciato insieme all'archivio nel 1994. Un elenco inviato da Borsari al Ministero degli affari esteri del 6 aprile 1949 fa il punto della situazione: a quella data erano in corso 5 procedimenti a carico di imputati detenuti, 6 a carico di imputati non detenuti, di cui alcuni per i quali era già stata richiesta l'estradizione, per fatti di eccezionale gravità; 4 per imputati di cui erano già state interessate le autorità alleate per la consegna, senza esito data la scarsità di informazioni<sup>218</sup>.

Non siamo in grado di fare un elenco preciso, che non è stato rintracciato nelle carte della Commissione parlamentare d'inchiesta, di questi processi; al 16.7.1951, secondo dati ufficiali del Ministero della difesa, 11 erano i militari tedeschi condannati da tribunali militari italiani, 6 avevano usufruito di provvedimenti di clemenza dal 23.5.1950 al 7.6.1951, 2 erano in carcere in attesa che si definisse il ricorso contro la sentenza, 1 in carcere in attesa di giudizio<sup>219</sup>.

Altri dati si possono desumere da una corrispondenza del 1965: infatti il 10 aprile 1965 una lettera del Ministero della difesa alla Procura generale militare richiedeva i dati sui processi per crimini di guerra ai tedeschi svoltisi in Italia, poiché analoga richiesta era stata avanzata al ministero degli affari esteri dall'ambasciata tedesca in Italia<sup>220</sup>. Il 20 aprile 1965 Santacroce scriveva alle procure militari territoriali, per avere i dati in questione<sup>221</sup>. Abbiamo solo la lettera di risposta della Procura militare

<sup>216</sup> Doc 13/4, ff. 94-95.

<sup>217</sup> Doc 13/4, f. 96.

<sup>218</sup> Doc. 56/1, ff. 345 sgg.

<sup>219</sup> Doc. 5/1, f. 307.

<sup>220</sup> Doc. 5/1, f. 305.

<sup>221</sup> Doc. 5/1, f. 306.

della Spezia del 20 maggio 1965, con l'indicazione dei procedimenti penali presso i Tribunali militari territoriali di Bologna, Firenze (nel frattempo soppressi) e La Spezia<sup>222</sup>. Tuttavia abbiamo anche la lettera di Santacroce del 18 giugno 1965 al Ministero della difesa, Gabinetto Ministro, con la quale trasmetteva l'elenco dei procedimenti svoltisi contro militari tedeschi da tribunali militari italiani, specificando che erano esclusi numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari rimasti ignoti o prosciolti per altra causa<sup>223</sup>.

Possiamo quindi ritenere che i dati qui esposti non si discostino di molto dall'effettiva situazione dei procedimenti penali: li presentiamo suddividendoli fra procedimenti arrivati alla fase dibattimentale, e quelli chiusi in istruttoria.

#### Procedimenti definiti in fase di istruttoria

- 7.7.1945, serg. aut. Giovanni Stenkling, trasmesso alla Procura di Sulmona;
- 28.11.1945, magg. Tuccik ed altri, trasmesso alla Procura di Roma;
- 4.12.1945, cap. magg. Giovanni Luger ed altri, trasmesso alla Procura di Roma
- 14.5.1947, Giudice istruttore militare di Napoli ten. col. della G. M. Michele Greco, sentenza contro Stefano Wessel, interprete dell'esercito tedesco e segretario del col. Scholl, comandante militare della piazza di Napoli, imputato di omicidi, saccheggi, incendi, ecc: non doversi procedere per insufficienza di prove. Restituiti gli atti al PM per ulteriore indagini nei confronti di Scholl. Wessel fu quindi prosciolto per non aver commesso il fatto a seguito di ricorso (sentenza Tribunale supremo militare, dell'11.5.1956). Era stato liberato il 28.12.1946<sup>224</sup>;
- 5.4.1949, sentenza Giudice istruttore militare di Verona; imputati Haage, non meglio generalizzato, in servizio presso il campo di concentramento tedesco di Bolzano, maresciallo della Wehrmacht, e Wilde Lechert, non meglio generalizzato, già in servizio nel campo suddetto, imputati di maltrattamenti, omicidi e furti. Non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori;
- 26.1.1950, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati s. ten. Alois Brandl, magg. Haas, cap. Koeppin, serg. Drietich, granatiere Maik, granatiere Ott, per reati artt. 185 secondo comma CPMG in relazione all'art. 575 CP: ordinata sospensione istruttoria<sup>225</sup>;
- 10.5.1950, Giudice istruttore militare di Roma, imputato Hauptst Dannecker più 1;

<sup>222</sup> Doc. 5/1, f. 301.

<sup>223</sup> Doc. 5/1, f. 292. Segue l'elenco da 293 a 300.

<sup>224</sup> Doc. 5/1, f. 295.

<sup>225</sup> Doc. 5/1, f. 302. Nello stesso documento, f. 346, la notizia che il Brandl con altri era imputato per l'eccidio di Vecchiazano, ed era in mano delle autorità militari inglesi.

- 22.1.1954, Giudice istruttore militare della Spezia, imputati ten. Deseine o Dexkeimer, mar. Danzica, mar. Iacp, di distruzione, rappresaglia, strage: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori<sup>226</sup>;
- 25.2.1954, Giudice istruttore militare di Napoli dott. Domenico Ajello, imputato col. Scholl, non meglio identificato, comandante militare piazza di Napoli durante l'occupazione tedesca dal 12 al 30 settembre 1943, imputato di omicidi, saccheggi ecc.: decreta l'archiviazione per non essere emersi elementi concreti per documentare una esplicita responsabilità penale dell'imputato;
- 16.12.1954, Giudice istruttore militare di Verona: imputati Otto Wolf, tenente di amministrazione del magazzino distribuzione Luftwaffe 1/VIII, già nel campo prigionieri di guerra 209, Scuell, tenente pagatore segretario, già nel predetto campo prigionieri di guerra 209, Arturo Menhert, non meglio identificato, già residente a Merano. Imputati di omicidio di soldato americano e di lesioni permanenti a soldati inglese: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati stessi<sup>227</sup>;
- 17.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati ten. Stikkmaier, ten. Lassak, ignoti, per violenza con omicidio in Collerumiz di Tarcento (Udine) contro tredici partigiani: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori<sup>228</sup>;
- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati gen. Ritter von Oberkmpf, gen. Augusto Schothuber, s. ten. Otto Ludendorff, di omicidio di 49 ufficiali italiani prigionieri di guerra in Trigli, Jugoslavia: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori;
- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati col. Von Bernardi, cap. Leimberger, caporale Strassmeyer, ignoti, di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra italiani nel campo "Oflag 83" di Wutzendorf: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori;
- 8.7.1957, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Weiss, non meglio identificato, feldmaresciallo, Loher, non meglio identificato, col. gen., Hubert Lanz, non meglio identificato, gen. von Stettner, non meglio identificato, magg. generale, più 26, per i fatti di Cefalonia e Corfù<sup>229</sup>: non doversi procedere nei confronti di alcuni per essere rimasti ignoti gli autori del reato, nei confronti di Ludwigiger, Hans Barge, Fauth e di Fritz Aigner per non aver commesso il fatto; proseguirsi l'istruzione formale nei confronti di Weices (Weiss), Loehr, Lane, von Stettner,

---

<sup>226</sup> Doc. 5/1, f. 304.

<sup>227</sup> Doc.

<sup>228</sup> Doc. 5/1, f. 346.

<sup>229</sup> Doc. 4/6, ff. 11 sgg.

- Speidel, Rademaker, Heindrich e Kun (la stessa sentenza assolve Apollonio ed altri 27 dal reato di rivolta continuata, cospirazione, insubordinazione);
- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati Untersturmführer Karl Tito, mar. Haus Haage, mar. Otto Rikoff, mar. Giuseppe Konig, mar. Alberto Mayer, sold. Costantino Saifer, imputati reati artt. 185 secondo comma e 211 CPMG: sospensione istruttoria<sup>230</sup>;
  - 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati mar. Alberto Mayer, mar. Otto Rikoff, Mayer ?, imputati di collaborazionismo: sospensione istruttoria<sup>231</sup>;
  - 30.12.1960, Giudice istruttore militare Firenze, imputati il serg. Frederik De Kock più 18, per concorso in furto aggravato: non doversi procedere per prescrizione<sup>232</sup>;
  - 19.2.62, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Eugenio Dollmann più 11.

#### Procedimenti definiti in fase dibattimentale

- 4.9.1946, sentenza Tribunale militare territoriale di Verona: condanna Ambrogio Webhofer, militare tedesco addetto al campo di concentramento di Doblin Ireo e di Oberlangen, a dieci anni, otto mesi e venti giorni di reclusione militare, per maltrattamenti nei confronti di ufficiali e soldati italiani internati. Sentenza in parte riformata dal Tribunale supremo militare; altra del Tribunale militare territoriale di Verona dell'1 giugno 1948. Condonati tre anni il 13 gennaio 1950 (applicazione decr. indulto 23.12.1949, n. 928), grazia presidenziale il 3.5.1950 con condono residua pena<sup>233</sup>;
- 2.6.1947, sentenza Tribunale militare territoriale di Firenze nei confronti di Rodolfo Fenn e Theo Krake: Krake, capitano della Todt, fu assolto dall'accusa di omicidio e condannato a 2 anni di reclusione per maltrattamenti. Fu liberato il 7.6.1948. Fenn, colonnello dell'organizzazione Todt, fu condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo, condonato. Con sentenza del 12.12.1947, il Tribunale supremo militare annullò senza rinvio la condanna perché il fatto non era considerato reato<sup>234</sup>;
- 20.7.1948, Tribunale militare di Roma, sentenza per la strage delle Fosse Ardeatine; sul banco degli imputati il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS. Kappler era stato consegnato dagli inglesi

<sup>230</sup> Doc. 5/1, f. 302.. Il Tito era imputato per l'eccidio di Fossoli, e nel 1949 era in corso l'extradizione (doc. 5/1, f. 346).

<sup>231</sup> Doc. 5/1, f. 302.

<sup>232</sup> Doc. 5/1, f. 303.

<sup>233</sup> Doc. 5/1, f. 294.

<sup>234</sup> Doc. 5/1, f. 295, doc. 5/1, f. 303.

- agli italiani nel luglio 1947, insieme agli altri imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner. La sentenza del Tribunale, presieduto dal generale di brigata Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore. La Cassazione confermò il 19 dicembre 1953;
- 3.9.1948, Tribunale militare territoriale di Firenze, sentenza contro il maggiore Joseph Strauch, comandante la 26a unità di ricognizione delle 26a Divisione Panzer Granatieri, responsabile sul campo della strage del padule di Fucecchio: fu condannato a 6 anni di reclusione per violenza e partecipazione in omicidio continuato, di cui 3 condonati, e liberato il 30 dicembre 1949<sup>235</sup>;
  - 16.10.1948, Tribunale militare territoriale di Roma (generale di corpo d'armata Arnaldo Foriero presidente, maggior generale G. M. Enrico Santacroce giudice relatore), sentenza contro Otto Wagener, generale (condanna a 15 anni), Herbert Niklas, maggiore (condanna a 10 anni), Walter Mai, tenente (12 anni), soldato Johan Felten, condannato a 9 anni, magg. Johan Koch, assolto per non avere commesso il fatto, magg. medico Chrixtian Korsukewitz, assolto per non aver commesso il fatto, cap. Helmut Meeske, assolto per non avere commesso il fatto, ten Willy Hansky, assolto per insufficienza di prove, per i fatti di Rodi. Tutte le pene furono condonate nel 1951<sup>236</sup>;
  - 31.3.1949, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Waldemar Krumhaar, ufficiale marina germanica, imputato di omicidio di 12 cittadini italiani, saccheggio, incendio: assolto dal reato di omicidio "perché non punibile a senso dell'art. 40 cpv c.p.m.p. per avere agito per ordine di un superiore"; così per il reato di incendio; condannato a 4 aa. per saccheggio. In libertà condizionale dopo 2 anni, quindi condonata condizionalmente la pena ulteriore di 2 anni;
  - prima del 1950, Tribunale militare territoriale di Firenze (generale di corpo d'armata Enrico Frattini presidente, ten. gen. G. M. Gervasio Venuti giudice relatore), sentenza contro il generale Wilhelm Schmaltz<sup>237</sup>;
  - 6.4.1950, Tribunale militare territoriale di Napoli (gen. brig. Vincenzo Vittoria presidente, col. G. M. Floro Roselli giudice relatore), sentenza contro Alois Schmidt, comandante distaccamento polizia di sicurezza di Torino, prigioniero di guerra della Commissione militare alleata, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana dal 20 gennaio 1947, imputato di omicidi e violenze.

---

<sup>235</sup> Doc. 5/1, f. 295.

<sup>236</sup> Doc. 5/1, f. 296.

<sup>237</sup> Doc. 31/5, ff. 148, 145 e 146. Lo Schmaltz, detenuto, era imputato insieme ad altri di vari eccidi compiuti in Toscana (doc. 5/1, f. 345).



- Condannato con l'attenuante prevista dall'art. 59 N. I del codice penale militare di pace, per avere commesso il reato per determinazione dei propri superiori, a 8 anni di reclusione militare. Con decr. presid. del 10.10.1950 condonata la pena detentiva residua<sup>238</sup>;
- 27.6.1950, Tribunale militare territoriale di Roma, sentenza contro ten. Alois Schuler, accusato di avere provocato la morte di un operaio italiano deportato a Putz (Lamdeck). Assolto per eccesso colposo di legittima difesa, liberato il 27.6.1950<sup>239</sup>;
  - 15.10.1951, Tribunale militare territoriale di Roma (gen. di brigata Gustavo Valente presidente, dott. Gildo Rodi giudice relatore), sentenza contro Franz Covi, sottufficiale germanico, imputato di omicidio premeditato, condannato a pena complessiva di nove anni e 4 mesi di reclusione, di cui tre condonati. Detenuto dal 13.7.1945, scarcerato il 13.11.1951 per fine pena<sup>240</sup> (il Covi era stato condannato in prima istanza dal Tribunale militare territoriale di Torino in data 30 maggio 1950 a 14 aa., con sentenza annullata dal Tribunale supremo militare il 27.2.1951 e rinvio atti a Tribunale militare territoriale di Roma per nuovo esame);
  - 31.10.1951, Tribunale militare territoriale di Bologna (gen. brig. Paolo Petroni presidente, dott. Attilio Grossi giudice relatore), sentenza contro il maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità italiane nel maggio del 1948, responsabile di una serie di stragi, fra le quali quella di Marzabotto: fu condannato all'ergastolo;
  - 18.7.1952, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Ernesto Mair, caporale esercito, imputato d avere causato la morte in Albania di due ufficiali italiani prigionieri di guerra: condannato a 30 aa. di reclusione, di cui 4 condonati. Latitante<sup>241</sup>;
  - 16.6.1962, Tribunale militare territoriale di Padova, sentenza contro maresciallo SS Guglielmo Niedermayer, contumace, imputato di omicidio di vari partigiani dall'agosto 1944 all'aprile 1945: ergastolo (definitiva 12 novembre 1963)<sup>242</sup>. Latitante

Come si vede, i procedimenti arrivati a sentenza furono solo 13, tutti fra fine anni quaranta ed inizio anni cinquanta; l'ultimo di questa serie fu quello di Torino contro Ernesto Mair, dopo il quale troviamo l'ultimo di questi anni (escludendo quindi quelli

---

<sup>238</sup> Doc. 5/1, f. 295.

<sup>239</sup> Doc. 5/1, f. 295.

<sup>240</sup> Doc. 5/1, f. 296.

<sup>241</sup> Doc. 5/1, f. 294.

<sup>242</sup> Doc. 5/1, f. 294.

celebrati dagli anni novanta in poi) nel 1962 (peraltro in questi ultimi due gli imputati, latitanti, non avevano scontato la pena).

Se consideriamo assoluzioni o circostanze attenuanti per avere obbedito agli ordini superiori, sconti di pena e condoni, verificiamo che all'inizio degli anni cinquanta due soli imputati rimanevano in carcere a scontare l'ergastolo: Herbert Kappler e Walter Reder. È poi da sottolineare l'utilizzazione delle circostanze attenuanti, fra le quali la più comune è quella di avere obbedito ad ordini ricevuti, per arrivare ad assoluzioni di imputati, o a pene risibili rispetto alla gravità dei fatti di cui gli imputati si erano resi colpevoli.

Anche considerando i 18 procedimenti penali conclusi in fase istruttoria, molti negli anni cinquanta, il numero complessivo dei procedimenti penali per crimini di guerra resta incredibilmente basso, in relazione al numero e alla gravità degli episodi di stragi ed eccidi che avevano interessato i territori italiani occupati dalle truppe tedesche e dai loro alleati fascisti repubblicani. Ed è da sottolineare l'indeterminatezza di molte delle indagini, concluse con un nulla di fatto per non essere riusciti ad individuare gli autori dei crimini (molti nomi sono chiaramente storpiati): clamoroso, da questo punto di vista, il caso di Cefalonia.

Dal 20 settembre al 16 ottobre 1948 si svolgeva presso il Tribunale militare territoriale di Roma il processo contro nove cittadini tedeschi accusati di crimini commessi sull'isola di Rodi ai danni di civili e militari italiani. Al termine del conflitto le autorità alleate avevano acconsentito a che l'Italia giudicasse i criminali di guerra tedeschi, esclusi gli ufficiali superiori, dal grado di generale di divisione in su. Sugli stessi banchi sui quali pochi mesi prima avevano seduto Herbert Kappler e i suoi subordinati accusati per la strage delle Fosse Ardeatine<sup>243</sup>, erano comparsi il generale Otto Wagener, comandante delle truppe tedesche sull'isola di Rodi e principale imputato al processo, il capitano Helmut Meeske, i maggiori Johann Koch e Herbert Nicklas, l'ufficiale medico Christian Korsukewitz, il tenente Paul Walter Mai e il sottotenente Willy Hansky, il caporale Johann Felten, l'interprete Georg Dallago. Richiesti dall'Italia alle autorità alleate nel novembre 1946 in base ad una denuncia della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare<sup>244</sup>, i

<sup>243</sup> Il processo si era concluso il 20 luglio 1948 con la condanna all'ergastolo di Kappler e con l'assoluzione degli altri cinque coimputati: Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp, Karl Wiedner.

<sup>244</sup> La denuncia fu indirizzata il 15 novembre 1946 attraverso il Ministero degli affari esteri italiano alla Commissione Alleata e da questa alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra che aveva sede a Londra. Cfr. Documentazione MAE AP 1946-50, Germania, b.1, fasc. 2. "L'elenco dei criminali di guerra tedeschi richiesti alle Autorità alleate" da parte della Procura generale militare - Ufficio Procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, in: Doc. 5/1, ff. 324-325. Che i nomi dei ricercati tedeschi furono spesso inoltrati in maniera storpiata si evince chiaramente da un confronto tra l'ortografia degli indiziati tedeschi usata nelle carte della Procura generale militare e in quella delle autorità alleate. Eclatante questa storpiatura

nove soldati germanici erano stati consegnati nel 1947 alle autorità italiane e quindi chiamati in giudizio sotto due capi di imputazione: per “concorso in violenza con maltrattamenti ed omicidio contro privati cittadini italiani” e per “violenze commesse contro prigionieri di guerra” italiani. I fatti loro imputati si riferivano al periodo compreso fra il luglio 1944 e la liberazione dell’isola di Rodi da parte degli Alleati nel maggio 1945. Secondo i capi d’imputazione, in questo periodo gli imputati avevano “usato violenza contro privati italiani, non partecipanti alle operazioni militari, cagionando la morte di un numero imprecisato di essi per maltrattamenti, fame, fucilazioni per rappresaglia e per tentativi di fuga, mancanza di assistenza sanitaria”. Un analogo comportamento, secondo l’accusa, era stato tenuto nei confronti dei prigionieri di guerra italiani internati sull’isola, molti dei quali erano morti a seguito dei maltrattamenti subiti, delle pessime condizioni alimentari, della mancanza di adeguate cure mediche, delle fucilazioni condotte per rappresaglia a seguito di pur lievi infrazioni disciplinari e dei tentativi di evasione.

Principale responsabile di queste azioni ritenute contrarie alle leggi di guerra e al diritto internazionale era il generale Otto Wagener. Wagener fu una figura di rilievo negli anni dell’ascesa al potere del nazismo. Rivestì per breve tempo la carica di capo di Stato maggiore delle SA, poi fu defenestrato. Nel luglio 1944 aveva preso il comando, col grado di colonnello, della brigata di fanteria da fortezza tedesca di stanza a Rodi e nel settembre 1944 era subentrato al generale Kleemann come comandante dell’intera area dell’Egeo orientale, assumendo il comando della divisione tedesca acuartierata a Rodi e nelle isole vicine. Nel dicembre 1944 era stato promosso generale. In qualità di comandante dell’area dell’Egeo orientale, Wagener aveva ordinato la costruzione a Rodi di tre campi di internamento (Nord, Centro e Sud) e di un campo di punizione a Calitea. In questi campi avevano avuto luogo le già ricordate violenze contro la popolazione civile e contro i soldati italiani internati dopo l’8 settembre o catturati nei mesi successivi. A Wagener era addebitata la responsabilità di aver emanato ordini draconiani che avevano causato lutti e sofferenze, come l’accaparramento dei beni alimentari della Croce Rossa destinati agli ex-alleati, la pratica del prelevamento di ostaggi e della ritorsione sui civili, l’ordine di passare per le armi dieci italiani per ogni tedesco ucciso. Con la sentenza emanata il 16 ottobre 1948, il tribunale italiano respingeva le accuse generiche di affamamento della popolazione e di maltrattamenti ai danni di persone non meglio individuate, ma considerava fondate le prove relative ad almeno quattro episodi specifici che avevano portato alla fucilazione complessivamente di 29 internati

---

nel caso di due degli accusati per la strage delle Fosse Ardeatine “Prieck” e “Shulz” (cioè Priecke e Schütz). La Procura militare di Roma invece scrisse i nomi in maniera corretta (Doc. 14/6, f. 116).

italiani. Unificando i due capi d'imputazione, il tribunale dichiarava Otto Wagener, Herbert Nicklas, Paul Walter Mai e Johann Felten colpevoli di 'violenza con omicidio contro cittadini italiani'. Riconosciute a tutti le circostanze attenuanti<sup>245</sup>, condannava il gen. Wagener a 15 anni di reclusione, il maggiore Nicklas a 10 anni di reclusione, il capitano Mai – comandante del famigerato campo Nord – a 12 anni, il caporale Felten a 9 anni. Gli altri imputati venivano assolti<sup>246</sup>.

I quattro militari tedeschi condannati il 16 ottobre 1948 rappresentavano il nucleo numericamente più consistente di criminali di guerra germanici giudicati da tribunali italiani. Sembra che alla fine del 1946 erano stati richiesti dalle autorità italiane a quelle alleate 105 cittadini tedeschi accusati di crimini di guerra.<sup>247</sup> Solo pochi furono tuttavia i processi effettivamente svolti presso i tribunali militari italiani. Almeno tre furono i motivi che concorsero a determinare quest'esito negativo. Primo, l'imprecisione delle domande d'extradizione che in molti casi non contenevano "elementi completi di identificazione" tali da poter individuare con esattezza le persone incriminate; secondo, la reticenza del governo italiano a scatenare un'ondata di processi contro i criminali tedeschi per non legittimare con ciò le richieste di criminali di guerra italiani mosse dai paesi aggrediti dall'Italia fascista (cfr. i paragrafi 8 e 9), in particolare dalla Jugoslavia; terzo, il mutamento dell'atteggiamento della Gran Bretagna e degli Stati Uniti che, a proposito della punizione dei criminali di guerra nazisti, passarono dalla stretta collaborazione con le autorità italiane mantenuta fino alla prima metà del 1947 ad una progressiva riluttanza a consegnare le persone inquisite, legata al maturare dopo il piano Marshall della politica di ricostruzione di una forte Germania occidentale. Tale atteggiamento culminò nella decisione americana di fissare al 1 novembre 1947 la data ultima per la consegna delle richieste di estradizione per i tedeschi accusati di crimini di guerra residenti nella propria zona d'occupazione in Germania<sup>248</sup> e nell'analoga decisione di Londra che stabilì per la zona d'occupazione britannica la data del 1 settembre 1948

---

<sup>245</sup> Oltre alle attenuanti generiche, a Wagener e Nicklas fu riconosciuta l'attenuante di aver riportato "gravi lesioni personali in fatti d'arme"; a Mai e a Felten quella di aver agito "per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari". Cfr. copia del dispositivo della sentenza in: Documentazione MAE ASMAE, AP Germania, 1950-56, b.95, fasc. "Criminali di guerra tedeschi condannati da tribunali militari italiani 1950-1951-1952".

<sup>246</sup> Willy Hansky e Georg Dallago furono assolti per insufficienza di prove. Johan Koch, Helmut Meeske e Christian Korsukewitz per non aver commesso il fatto.

<sup>247</sup> Non si hanno dati certi su richieste successive. L'elenco nominativo coi nomi dei 105 tedeschi si trova allegato ad un foglio della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare firmato dal Procuratore generale Umberto Borsari, inviato in data 20 gennaio 1947 al Ministero degli affari esteri e per conoscenza al Ministero della Guerra. Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 175, f.12., sf. "Richiesta criminali di guerra tedeschi da parte Procura Generale Militare".

<sup>248</sup> Le nuove norme prevedevano la possibilità di accogliere richieste dopo la data prescritta in caso di "circostanze eccezionali". Era fissato il termine del 31 dicembre 1947 per la consegna di tutta la documentazione a supporto delle domande di estradizione. Le autorità americane comunicarono queste disposizioni al governo italiano con nota diplomatica n. 394 trasmessa dall'ambasciata di Roma il 5 agosto

(cfr. paragrafo 10). Questi tre fattori di natura sia tecnica (l'imprecisione di molte delle indagini svolte) sia politica (le preoccupazioni italiane per i propri criminali di guerra e la volontà anglo-americana di accelerare la ripresa tedesca) spiegano la scarsa incidenza dell'azione punitiva italiana. Dunque, a fronte di una mole di indagini considerevole che aveva coinvolto decine e decine di militari tedeschi responsabili di efferati crimini di guerra contro civili e militari italiani sia in Italia sia all'estero, la magistratura militare italiana era stata in grado di portare in giudizio e di punire un numero estremamente ridotto di responsabili.

I pochi criminali tedeschi condannati dai tribunali militari italiani poterono inoltre contare assai presto, ad esclusione di Kappler e di Reder, su misure straordinarie di condono della pena che condussero in tempi brevi alla loro liberazione. A patrocinare la causa dei criminali tedeschi fu dapprima la Chiesa cattolica, che ebbe cura dell'assistenza religiosa dei condannati e perorò la loro scarcerazione, quindi, dopo la formazione nel 1949 della Repubblica federale tedesca, il nuovo governo del cancelliere Konrad Adenauer, legato ai governi De Gasperi da stretti vincoli politici. La vicenda del "gruppo di Rodi", su cui esiste una ricca documentazione negli archivi italiani e tedeschi<sup>249</sup>, è da questo punto di vista estremamente significativa. Essa riveste un ruolo centrale nella vicenda dei criminali di guerra tedeschi in Italia.

Rinchiusi insieme a Kappler nella prigione militare di Forte Boccea a Roma, Wagener Mai Nicklas e Felten trovarono conforto spirituale e assistenza concreta in Alois Hudal, vescovo austriaco rettore del Collegio teutonico presso la Chiesa di Santa Maria dell'Anima a Roma. Lo stesso Hudal, in un libro di memorie pubblicato nel 1976, ha riconosciuto di aver consacrato dopo la fine della guerra la sua "intera attività caritatevole" ai cosiddetti "criminali di guerra" perseguitati dai comunisti e dai democratici "cristiani" vantandosi di averne "strappati non pochi ai loro persecutori con documenti falsi e con la fuga in paesi più fortunati"<sup>250</sup>. Hudal fu in effetti al centro sia della rete ufficiale di assistenza ai prigionieri di guerra e ai profughi di lingua tedesca sia della rete clandestina che aiutò molti criminali nazisti ad emigrare all'estero, specialmente in Sudamerica. Nel marzo 1949 Hudal aiutò con denaro l'SS-Sturmbannführer Borante Domizlaff, processato e assolto nel luglio 1948 nel processo Kappler, e internato poi a Fraschette. Il 12 maggio 1949 il vescovo

---

1947 (Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 175, f. 12, sf. "Richieste di traduzione nelle carceri italiane per il giudizio").

<sup>249</sup> In Italia, la documentazione principale è depositata presso l'Archivio storico-diplomatico del Ministero degli affari esteri. Gli atti del processo contro il 'gruppo di Rodi' sono depositati presso il Tribunale militare territoriale di Roma. Documentazione integrativa si trova presso l'Archivio centrale di Stato (cfr. Documentazione ACS. Doc. 13; PCM 1948-50, 19.5 n.79722 e 4.12 n.77318). In Germania, importante materiale si trova presso l'Archivio federale di Coblenza (cfr. Documentazione tedesca, Doc.52.BA Koblenz, B 305/403) e presso l'Archivio politico dell'Auswärtiges Amt di Berlino (cfr. Documentazione tedesca, Doc.52. PA.AA B10/2196).

<sup>250</sup> A. Hudal, *Römische Tagebücher. Lebensberichte eines alten Bischofs*, Graz-Stuttgart, 1976, p. 21.

indirizzò una lettera al Segretario di Stato, Mons. Montini, sollecitando la Santa Sede a chiedere una sanatoria per i prigionieri di guerra tedeschi condannati in Italia. Nella risposta datata 15 ottobre 1949 Montini segnalava a Hudal che il Santo Padre era a favore di “un’ampia amnistia”.<sup>251</sup>

Proprio nel periodo immediatamente successivo alla lettera di Hudal a Montini, si colloca la prima iniziativa documentabile del Vaticano nei confronti dei militari tedeschi del ‘gruppo di Rodi’. Con telespresso datato 8 luglio 1949, l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede comunicava al Ministero degli affari esteri: “La Segreteria di Stato ha fatto qui presente che la signora Wendula Wagener si è rivolta al Santo Padre chiedendo un interessamento per ottenere un provvedimento di grazia in favore di suo marito, il Generale Otto Wagener e di altri quattro tedeschi, condannati da un tribunale militare italiano a pene ammontanti da 9 a 15 anni di detenzione. Ha fatto presente che i condannati hanno tutti figli in minore età e sono ansiosamente aspettati dalle proprie famiglie, delle quali essi sono l’unico sostegno.”<sup>252</sup> Dopo aver indicato i nomi dei detenuti in questione (i quattro del “gruppo di Rodi”, più Alois Schuler<sup>253</sup>), nel messaggio si chiedevano al Ministero degli affari esteri elementi per fornire una risposta alla Segreteria di Stato. In data 28 luglio 1949 il Ministero degli affari esteri inoltrava la comunicazione ricevuta dalla propria Ambasciata alla Procura generale militare e alla Direzione generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia<sup>254</sup>. Quest’ultima rispondeva il 6 agosto facendo notare come la competenza per un eventuale provvedimento di clemenza spettasse al Ministero della difesa<sup>255</sup>. Il 16 agosto, il Procuratore generale militare Umberto Borsari informava il Ministero degli Esteri che la sentenza del Tribunale Militare di Roma contro il generale Wagener non era ancora passata in giudicato in quanto sia gli imputati sia il Pubblico Ministero avevano interposto ricorso per annullamento<sup>256</sup>. Un’eventuale domanda di grazia non poteva pertanto

---

<sup>251</sup> Archivio Hudal, Pontificio Istituto di Santa Maria dell’Anima, Roma. Citato da M. Sanfilippo, *Los papeles de Hudal*, cit., pp.193-194.

<sup>252</sup> Cfr. Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.95, fasc. “Criminali d guerra tedeschi condannati da tribunali militari italiani 1950-1951-1952”, telespresso n. 811/418.

<sup>253</sup> Nel testo si parla di Alois Schulet. L’ultima lettera del cognome è sbagliata. Si tratta in realtà del già menzionato tenente Alois Schuler, che sarà processato e assolto un anno più tardi dal Tribunale militare territoriale di Roma. Lo Schuler, accusato di aver ucciso con un colpo di pistola un operaio italiano deportato, fu assolto nel giugno 1950 per aver agito ‘con eccesso colposo di legittima difesa’.

<sup>254</sup> Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, busta 95, fasc. “Criminali di guerra tedeschi condannati da tribunali militari italiani 1950-1951-1952”, telespresso n.14417/c.

<sup>255</sup> Documentazione MAE.Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali delle Grazie della Statistica e del Casellario alla Direzione Generale Affari Politici - Ministero degli Esteri, n. di protocollo 13559/49, 6.8.1949.

<sup>256</sup> Documentazione MAE. Procura generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare al Ministero degli affari esteri , n. di protocollo 1251 R.G., 16.8.1949.

essere presa in esame fino all'esame del ricorso. Il 26 agosto Palazzo Chigi trasmetteva la risposta di Borsari alla propria Ambasciata presso la Santa Sede<sup>257</sup>.

Alois Hudal si rivolse poi, con una lettera datata 24 settembre 1949, al Cancelliere Konrad Adenauer, da poco entrato in carica al vertice del primo governo tedesco del dopoguerra<sup>258</sup>. Il vescovo ma sottolineava come fosse opportuno che, in vista dell'amnistia dell'Anno Santo, le autorità di Bonn intervenissero direttamente presso il Presidente della Repubblica italiana Luigi Einaudi, affinché i militari fossero scarcerati. Il 12 ottobre 1949 Adenauer inviava una lettera al rettore del Collegio teutonico in cui comunicava di aver "preso conoscenza con interesse" della questione del generale Wagener e dei suoi subordinati incarcerati in Italia. Interpellato dal governo tedesco federale, l'avvocato difensore di Wagener, Hans Laternser, esprimeva il parere che le autorità italiane fossero "ben disposte" nei confronti della Germania e che un passo ufficiale del Cancelliere Adenauer per aiutare i militari tedeschi non sarebbe rimasto "senza effetto". Di lì a pochi giorni, infatti, il Decreto presidenziale n. 930 emanato il 23 dicembre 1949 concedeva ai criminali di guerra tedeschi un condono della pena pari a tre anni. Il primo a beneficiare di questa misura fu il maggiore Josef Strauch, che fu rimesso in libertà il 29 gennaio 1950.

Dalla documentazione del *Bundeskanzleramt* non risultano altri passi da parte tedesca fino al maggio 1950. Il 13 marzo 1950 il Tribunale supremo militare aveva rigettato i ricorsi dei condannati. La sentenza era diventata pertanto esecutiva. Wagener e gli altri tre militari tedeschi avevano interposto subito ricorso straordinario presso la Cassazione. Pendente ancora il giudizio della Cassazione, l'11 aprile 1950 tutti e quattro i criminali di guerra tedeschi beneficiarono, al pari del già ricordato Josef Strauch e di Alois Schmidt, di un condono della pena di tre anni.

In mancanza di una regolare rappresentanza diplomatica a Roma<sup>259</sup>, il governo tedesco compiva i primi passi presso le autorità italiane attraverso una propria persona di fiducia in Italia. Il canale prescelto fu il conte Giovanni von Planitz, che nel maggio 1950 fu accreditato presso il Ministero dell'Interno e della Difesa della Repubblica italiana come "Incaricato speciale del Governo tedesco federale", responsabile della cura degli interessi degli internati tedeschi in Italia. Avvocato di origini tedesche, ma ufficiale in congedo dell'esercito italiano, in possesso della doppia cittadinanza italiana e tedesca, von Planitz aveva iniziato a operare fin dal principio dell'anno, in accordo con il Ministero tedesco per i Rifugiati e con quello della Giustizia, a favore del rimpatrio dei cittadini germanici internati a Fraschette e a

<sup>257</sup> Documentazione MAE. Ministero degli affari esteri a Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, telesspresso n.16361/36, 26 agosto 1949.

<sup>258</sup> Cfr. Documentazione tedesca (cfr. Doc. 52). BA-Koblenz, B 305/403.

<sup>259</sup> Un Consolato generale tedesco fu istituito a Roma solo nel novembre 1950.

Farfa Sabina. Egli, di propria iniziativa, aveva anche iniziato a prestare aiuto legale ai tedeschi condannati per crimini di guerra reclusi nelle carceri italiane. Secondo un rapporto del luglio 1950, oltre a buoni rapporti col Ministero della Giustizia italiano e con quello della Difesa, von Planitz vantava buone relazioni con De Gasperi e con il suo Capo di gabinetto.

Il 28 maggio 1950 von Planitz indirizzò al Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, una prima petizione in favore della liberazione di Wagener e degli altri criminali di guerra tedeschi, i quali – come egli scriveva - “se incorsero nei rigori della legge, ciò fu sempre ed unicamente per un così alto senso di disciplina che ebbe ad animarli da costringerli ad azioni che comunque esse vogliansi valutare, rappresentavano per loro una necessità indeclinabile dei loro doveri<sup>260</sup>. L’obbedienza agli ordini superiori, leit-motiv di tutte le difese opposte alle accuse di crimini di guerra, veniva utilizzato come argomento a discolora anche nella seconda lettera inviata da von Planitz al Presidente Einaudi il 21 giugno 1950: “se rei – notava von Planitz - non per altro lo sono stati che per obbedienza agli ordini dei capi e rispetto alle leggi della loro patria<sup>261</sup>. Per convincere il proprio interlocutore, l’incaricato speciale del governo tedesco faceva notare come il numero dei militari germanici condannati o sotto giudizio per crimini di guerra fosse in Italia “assolutamente esiguo” in rapporto agli altri paesi europei. In Italia erano infatti in questo momento coinvolte poche persone, a fronte di 1300 in Francia, 1700 in Jugoslavia, 400 in Belgio, 300 in Olanda, 150 in Norvegia, 120 in Grecia, di 50 in Danimarca. Ricordando il valore di perdono dell’Anno Santo, von Planitz sollecitava pertanto la suprema carica dello Stato italiano a compiere “un atto di clemenza”. Per il suo valore d’esempio, ciò sarebbe servito “a rendere più intime e cordiali le relazioni fra i popoli comunemente ispirati a sentimenti di cristiana pietà”.

L’estate passava senza che alle domande di grazia fosse data alcuna risposta<sup>262</sup>. Von Planitz segnalava in seguito che le domande di grazia erano state valutate positivamente dal Procuratore generale militare (cioè da Umberto Borsari), mentre avevano incontrato una certa resistenza da parte del Ministro della Difesa Pacciardi. Per questo motivo, il Presidente della Repubblica Einaudi non aveva ancora preso una

<sup>260</sup> Documentazione ACS (Doc.13).PCM 1948-1950, 19.5 n.79722. Acclusa vi era una tabella con l’indicazione dei militari tedeschi condannati in Italia con l’indicazione degli anni di pena inflitti, il periodo di detenzione, gli anni condonati, la pena residua. Oltre ai quattro del ‘gruppo di Rodi’, era indicato il capitano Alois Schmidt.

<sup>261</sup> Documentazione ACS (Doc.13). Copia del documento è stata pubblicata in M. Franzinelli, *Le stragi nascoste*, cit., p.344.

<sup>262</sup> Dalla documentazione risulta che la Presidenza del Consiglio, il 7 giugno 1950, inviò la prima istanza di grazia di von Planitz al Gabinetto del Ministero della Difesa, con preghiera di „voler interessare allo scopo la Procura Generale militare per i conseguenti provvedimenti istruttori“. In risposta, il 20 giugno 1950, il Ministero della Difesa comunicò alla Presidenza della Repubblica che sin dal 15 maggio 1950 si era